



REGIONE DEL VENETO  
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO

Servizio Tecnico



REGIONE DEL VENETO

**MODELLO ALLEGATO 05**  
SCHEMA CONTRATTO

**Affidamento del Servizio di progettazione definitiva, inerenti i  
“lavori di realizzazione della Nuova Radioterapia presso  
l’Ospedale San Giacomo di Castelfranco Veneto (Tv)  
dell’Istituto Oncologico Veneto – IRCCS di Padova – commessa  
IOV1220**

**- CIG 7425971 -**

**SCHEMA CONTRATTO**



REGIONE DEL VENETO  
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO



REGIONE DEL VENETO

Servizio Tecnico

REGIONE DEL VENETO

ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS

Via Gattamelata, 64 – 35128 PADOVA

Codice fiscale P.IVA 04074560287

\*\*\*\*\*

CONTRATTO D'APPALTO

**Servizio di ingegneria ed architettura per la progettazione definitiva, inerente i “lavori di realizzazione della Nuova Radioterapia presso l’Ospedale San Giacomo di Castelfranco Veneto (Tv) dell’Istituto Oncologico Veneto – IRCCS di Padova – commessa IOV1220 –**

Con la presente scrittura privata, i signori

Ing. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ CF \_\_\_\_\_ il quale interviene nella sua qualità di Dirigente della UO \_\_\_\_\_ dell’Istituto Oncologico Veneto – IRCCS, delegato con deliberazione del Direttore Generale \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ alla firma del presente contratto, domiciliato per la carica presso la sede dell’Istituto Oncologico Veneto - IRCCS, in via Gattamelata n° 64 (nel seguito per brevità anche IOV);

e

sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di Legale Rappresentante della Società \_\_\_\_\_ con sede legale a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, iscritta nel Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al numero R.E.A \_\_\_\_\_ e, quindi, in nome e per conto della stessa (CF P.IVA \_\_\_\_\_),

**(in caso di ATI)** mandataria dell’Associazione Temporanea di Imprese con la società \_\_\_\_\_ (mandante) con sede legale in \_\_\_\_\_ iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ al numero R.E.A \_\_\_\_\_ (Partita IVA \_\_\_\_\_), giusto atto notarile del notaio dott. \_\_\_\_\_, rep. n. \_\_\_\_\_, racc. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e registrato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ (nel seguito per



Servizio Tecnico

brevità anche Professionista).

**PREMESSO CHE :**

1. con atto deliberativo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata indetta la procedura di gara per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva, inerente i "lavori di realizzazione della Nuova Radioterapia presso l'Ospedale San Giacomo di Castelfranco Veneto (Tv) dell'Istituto Oncologico Veneto – IRCCS di Padova”;
- a) l'importo delle attività posto a base di gara risulta essere pari a € 199.553,36 (oltre oneri fiscali e previdenziali ed IVA) come risulta dai Prospetti riepilogativi di calcolo dei corrispettivi posti a base di gara determinati in applicazione del D.M. (Ministero della Giustizia) del 17 giugno 2016;
- b) con atto deliberativo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è risultato aggiudicatario, a seguito di procedura indetta ai sensi dell'art. \_\_ del D.lgs. 50/2016, il RTP Società \_\_\_\_\_ (mandataria) - \_\_\_\_\_ (mandante), che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa con il punteggio di \_\_\_\_\_, con un ribasso percentuale offerto del \_\_\_\_\_% e pertanto per un importo complessivo di € \_\_\_\_\_, al netto degli oneri di legge ed IVA, giusta offerta tecnica ed economica , depositata agli atti della UOS Servizio Tecnico;
- c) l'operatore economico ha dichiarato di volere ricorrere al subappalto per le attività di \_\_\_\_\_, nei limiti di cui all'art. 31 comma 8 del D.lgs. 50/2016, indicando la terna dei subappaltatori ex art. 105 comma 6 del precitato D.lgs.;
- d) l'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS ha accertato quanto segue:
  - il possesso con esito positivo dei requisiti di ordine generale, ex articolo 80 del D.lgs. 50/2016, dichiarati dal RTP Società \_\_\_\_\_(mandataria) - \_\_\_\_\_ (mandante) auto dichiarati in sede di partecipazione al procedimento di gara;



Servizio Tecnico

- sono state acquisite le informazioni prefettizie dell'Ufficio Territoriale del Governo di \_\_\_\_\_ per la Società \_\_\_\_\_ e per la Società \_\_\_\_\_;
  - il Responsabile Unico del Procedimento del servizio di cui trattasi, ha attestato che sono trascorsi trentacinque giorni dall'avvenuta comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi del comma 9 dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016;
  - si è provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara, ai sensi dell'art. 70, 71 e 72 del D.lgs. 50/2016 e ssmmii.;
- e) il RTP Società \_\_\_\_\_ (mandataria) - \_\_\_\_\_ (mandante) ha consegnato cauzione definitiva sotto forma di garanzia fideiussoria emessa dalla Società \_\_\_\_\_ ed ha prodotto la documentazione attestante il possesso di idonea copertura assicurativa così come previsto all'art. 21 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale. Le suddette polizze sono specificate di seguito all'articolo 8 del presente contratto.

**TUTTO CIÒ PREMESSO,**

**CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO IN MODALITÀ ELETTRONICA E CON FIRMA DIGITALE QUANTO SEGUE:**

**ARTICOLO 1 - PREMESSE ALLEGATI E DEFINIZIONI**

Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

Si intendono altresì parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente unito al medesimo, ma depositati agli atti della Stazione appaltante, i seguenti documenti relativi alla procedura per l'affidamento in epigrafe:

- a) Progetto di Fattibilità Preliminare;
- b) Bando e Disciplinare di Gara;
- c) Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale;
- d) Offerta tecnica ed economica presentate dall'operatore economico.



REGIONE DEL VENETO  
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO



REGIONE DEL VENETO

Servizio Tecnico

Ai fini del presente Contratto le Parti convengono che i termini di cui all'elenco che segue dovranno intendersi nel significato così esposto:

- a) "Committente": Istituto Oncologico Veneto - IRCCS.;
- b) "Contratto": il presente contratto comprensivo degli allegati;
- c) "Professionista": RTP Società \_\_\_\_\_ (mandataria) - \_\_\_\_\_(mandante), convenzionalmente così qualificato con riguardo alle prestazioni di progettazione definitiva;
- d) "Impresa esecutrice": il raggruppamento di imprese esecutrice dei lavori di realizzazione della Nuova Anatomia Patologica;
- e) "Incarico": le prestazioni affidate dal Committente al Professionista con il presente contratto;
- f) "Offerta tecnica": l'offerta tecnica presentata dal Professionista in sede di gara;
- g) "Opere" o "Lavori": i lavori per la realizzazione della Nuova Anatomia Patologica";
- h) "Responsabile dei Lavori": il Responsabile del Procedimento nominato dall' Istituto Oncologico Veneto - IRCCS

**Articolo 2 – Oggetto**

Il Committente concede al Professionista, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per il servizio di ingegneria ed architettura per la "progettazione definitiva, inerente i lavori di realizzazione della Nuova Radioterapia presso l'Ospedale San Giacomo di Castelfranco Veneto (Tv) dell'Istituto Oncologico Veneto – IRCCS di Padova – commessa IOV1220".

Per le suindicate attività sono previsti in modo esemplificativo i compiti seguenti, fermo restando quanto stabilito dal capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

Il professionista si impegna a svolgere tutte le attività e ad assumere tutti gli obblighi previsti in capo al Progettista.

Il Professionista si obbliga a svolgere le prestazioni di cui al Disciplinare di gara, Capitolato Speciale descrittivo Prestazionale e Offerta tecnica economica.



## Servizio Tecnico

Al Professionista fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati del D.Lgs. 50/2016 e ssmmii.

### Articolo 3 – Esecuzione delle prestazioni

Il Professionista dovrà avvalersi dei più elevati *standard* di diligenza e perizia, assumendo anche ogni responsabilità per la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà oltre il caso del dolo e della colpa grave.

Il Professionista dovrà svolgere le attività di propria competenza in modo tale da non comportare rallentamenti e/o ritardi dei lavori.

Il Professionista si impegna altresì a coordinare e adeguare l'espletamento delle attività di propria competenza alle esigenze o alle richieste del Responsabile dei lavori, fatto salvo il caso in cui queste ultime possano compromettere la sicurezza dei lavoratori nell'esecuzione dei lavori.

Il Professionista e il Committente, per il tramite del Responsabile del procedimento, si obbligano a comunicarsi reciprocamente evenienze, innovazioni, variazioni o emergenze che si verifichino nella conduzione dei lavori e che possano in qualche modo influire sulle prestazioni di cui al presente Incarico.

### Articolo 4 – Composizione del Gruppo di lavoro

Il RTP Società \_\_\_\_\_ (mandataria) - \_\_\_\_\_ (mandante) di Padova la Società \_\_\_\_\_ ha dichiarato che le quote di partecipazione sono le seguenti:

1. società \_\_\_\_\_ (mandataria) per la quota del \_\_\_\_\_ %;
2. società \_\_\_\_\_ (mandante) per la quota del \_\_\_\_\_ %;

inoltre ha indicato la composizione del gruppo di lavoro come di seguito indicato:

3. per la società \_\_\_\_\_ (mandataria) \_\_\_\_\_;
4. per la società \_\_\_\_\_ (mandante) \_\_\_\_\_;
5. per la società \_\_\_\_\_ (mandante) \_\_\_\_\_;

nominando i seguenti soggetti:

\_\_\_\_\_



Servizio Tecnico

---

---

---

---

---

Il RTP Società \_\_\_\_\_ (mandataria) - \_\_\_\_\_ (mandante) si impegna a non modificare il gruppo di lavoro e non sostituirne i componenti nel corso dell'esecuzione del servizio, se non per cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e comunque a seguito di una procedura concordata con la Stazione appaltante e formalizzata per iscritto.

**Articolo 5 – Durata dell'incarico**

Le prestazioni a carico del Professionista decorrono dalla data della sottoscrizione del presente Contratto e terminano con l'emissione del verbale di validazione del progetto definitivo.

La durata dell'incarico per le attività di progettazione definitiva viene stabilita nel modo seguente: \_\_\_  
(\_\_\_\_\_) *giorni consecutivi naturali decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto;*

Tutte le fasi progettuali dovranno prevedere la “verifica-validazione” positiva da parte del soggetto incaricato dall'Amministrazione con cui l'aggiudicatario dovrà instaurare un rapporto di collaborazione e di interfaccia.

I termini possono essere sospesi o interrotti solo con atto scritto da parte del Committente, eventualmente anche per richiesta motivata del Responsabile del Procedimento.

**Articolo 6 – Compensi**

Il compenso per l'esecuzione delle prestazioni relative alla progettazione definitiva e compensi accessori è pari a complessivi netti € \_\_\_\_\_, oltre oneri di legge ed IVA,

Il calcolo del compenso è stato effettuato applicando il ribasso proposto dal Professionista in sede offerta sull'importo posto a base della procedura di gara. Le Parti si danno reciprocamente atto che, fatto salvo quanto di seguito indicato, il compenso non sarà in ogni caso soggetto a variazioni.



## Servizio Tecnico

Il Professionista riconosce e accetta che il compenso di cui sopra è comprensivo di ogni spesa, trasferta, sopralluogo, prestazione di cantiere, materiale cartaceo e informatico e quant'altro necessario, anche se non espressamente indicato, per l'esecuzione dell'Incarico.

Viene stabilito inoltre quanto segue:

- qualora fossero necessarie modifiche agli elaborati progettuali in corso d'opera, queste saranno redatte dall'Affidatario, in qualità di Progettista e Coordinatore sicurezza in fase di progettazione, i cui compensi si intendono comunque ricompresi negli importi di aggiudicazione e pertanto non sarà riconosciuto all'aggiudicatario alcun compenso aggiuntivo;
- qualora fossero necessarie modifiche agli elaborati progettuali al fine di un eventuale affidamento del progetto esecutivo o di un appalto integrato, questi esclusi dal presente servizio, l'aggiudicatario, in qualità di Progettista del progetto definitivo riconosce e accetta che il compenso di cui sopra è comprensivo di ogni spesa, trasferta, sopralluogo, prestazione di cantiere, materiale cartaceo e informatico e quant'altro necessario, anche se non espressamente indicato, per l'esecuzione dell'Incarico. Il compenso determinato per la redazione di eventuali documenti integrativi e/o modifica di quelli approvati, saranno compensati nella misura stabilita dalla tariffa professionale e soggetto allo stesso ribasso offerto in sede di gara dall'aggiudicatario per il presente appalto.

In caso di eventuale redazione degli elaborati relativi a integrazioni e/o modifiche dei documenti approvati e che modificano soltanto le quantità dei lavori originariamente previsti e non comportino variazioni progettuali, tale importo è da sommare a quello del progetto originario. Sull'importo totale così determinato sarà computato l'onorario dal quale dovrà essere detratto il compenso relativo alla prestazione professionale originaria.

Il compenso viene corrisposto con le modalità stabilite del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e precisamente in una unica soluzione al termine dell'incarico ed a seguito dell'emissione del certificato di validazione positivo emesso dal Responsabile Unico del Procedimento.





REGIONE DEL VENETO  
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO



REGIONE DEL VENETO

Servizio Tecnico

Il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione delle parcelle o della fattura, mediante bonifico bancario e/o postale indicato dal Professionista.

Il committente si riserva di effettuare interventi sostitutivi in caso di inadempienza contributiva e retributiva del Professionista, ai sensi dell'art. 30, commi 5 e 6, del D.lgs. 50/2016.

Le parti riconoscono sin d'ora che, qualora sia necessario procedere alla liquidazione o vidimazione della parcella da parte dell'ordine professionale competente, l'ordine professionale da interpellare è quello che ha sede a Padova.

Con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, i singoli operatori economici costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale degli operatori economici raggruppate nei confronti del Committente, ivi incluso quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione "*pro quota*" delle attività effettivamente prestate.

Gli operatori economici componenti il Raggruppamento potranno fatturare (anche solo al loro interno) solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Raggruppamento si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dal Committente. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta dagli operatori economici raggruppati.

#### **Articolo 7 – Tracciabilità**

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, le parti, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i., assumono vicendevolmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.



Servizio Tecnico

La Stazione appaltante, nel pagamento, provvederà ad accreditare gli importi spettanti al Professionista a mezzo di Conto Corrente dedicato.

Il Professionista si obbliga ad adeguarsi a eventuali future variazioni delle disposizioni di legge o regolamentari in tema di tracciabilità o alle indicazioni operative emanate dai competenti organi (Ministeri, Autorità per la vigilanza sui contratti).

**Articolo 8 - Cauzione e polizza assicurativa**

Ai sensi di quanto previsto nel Disciplinare di gara e/o nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, il Professionista ha consegnato al Committente cauzione definitiva pari ad Euro \_\_\_\_\_ sotto forma di garanzia fideiussoria n. \_\_\_\_\_ emessa dalla Società \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ ridotta come previsto dal comma 7 dell'art. 93 del D.lgs. 50/2016, conforme all'art. 103 del D.lgs. 50/2016.

La garanzia è progressivamente svincolata a sensi di quanto previsto dallo stesso art. 103, comma 5, del D.lgs. 50/2016. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'approvazione del certificato di validazione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dal Committente.

Il Professionista, in ordine agli obblighi dallo stesso assunti, ha consegnato al Committente le seguenti polizze:

1. *(eventuale)* copia della polizza assicurativa aziendale per responsabilità civile professionale nonché polizza ai fini della copertura della responsabilità civile verso i propri prestatori di lavoro e parasubordinati (RCO) aziendale, giusta polizza della società \_\_\_\_\_ emessa il \_\_\_\_\_ e polizza della società \_\_\_\_\_ – emessa da \_\_\_\_\_ con relativa quietanza di pagamento del premio del \_\_\_\_\_;
2. come stabilito nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, la dichiarazione della Compagnia di assicurazioni



Servizio Tecnico

\_\_\_\_\_ emessa in data \_\_\_\_\_, autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorrerà dalla data di inizio dei lavori ed avrà termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio;

La suddetta polizza di responsabilità civile per rischi derivanti dall'attività professionale dovrà essere prestata per un massimale non inferiore al 10% dell'importo dei lavori progettati.

**Articolo 9 – Recesso e Risoluzione**

Il Committente può recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e senza onere alcuno, fatto in ogni caso salvo l'obbligo di corrispondere al Professionista esclusivamente quanto allo stesso dovuto per le attività fino a quel momento effettivamente poste in essere in attuazione dell'Incarico, senza alcun ulteriore riconoscimento, indennizzo o risarcimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, il Committente avrà diritto di risolvere il presente Contratto, previo invio di raccomandata AR con cui comunica che intende avvalersi della presente clausola, al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- a) qualora nei confronti del Professionista sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più delle misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.. ovvero sia intervenuta condanna passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione o in materia di sicurezza;
- b) violazione degli obblighi in tema di tracciabilità flussi finanziari;
- c) per un numero, superiore a 15, di assenze non giustificate, che non garantiscano la presenza giornaliera durante l'operatività del cantiere.
- d) per un numero di giorni continuativi superiore a 5, di non giustificate, che non garantiscano la presenza giornaliera durante l'operatività del cantiere.



REGIONE DEL VENETO  
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO



REGIONE DEL VENETO

Servizio Tecnico

Il Committente si riserva il diritto di richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1662 c.c. e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

In ogni ipotesi in cui venga meno, per qualsiasi ragione, l'efficacia del Contratto, il Professionista si impegna a trasferire tempestivamente al Committente tutta la documentazione elaborata in adempimento alle obbligazioni di cui al Contratto e quella in corso di elaborazione alla data di cessazione del rapporto. Il Professionista si impegna altresì a garantire la massima collaborazione con il nuovo eventuale professionista incaricato per permettergli la continuazione dell'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.

**Articolo 10 – Subappalto**

Come stabilito nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, l'eventuale subappalto è limitato alle ipotesi di cui all'art. 31, comma 8 del D.lgs. 50/2016.

**Articolo 11 – Penali**

Come stabilito nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, in tutti i casi di ritardato adempimento da parte del Progettista agli obblighi di cui agli articoli del Capitolato, e comunque ogni qualvolta nelle disposizioni di servizio impartite dal RUP indicanti tempi e modi per l'espletamento di una prestazione, si evidenzino ritardi non imputabili alla Stazione appaltante, la stessa potrà applicare per ogni giorno di ritardo una penale giornaliera in misura pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo.

Il Committente si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto quando l'ammontare delle penali raggiunga il 10% dell'importo del corrispettivo contrattuale e fatta comunque salva la facoltà per il Committente di richiedere il maggior danno.

**Articolo 12 – Spese contrattuali**

Sono a carico esclusivo del Professionista tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del Contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso, senza diritto a rivalsa.

Viene convenuto fra le parti che la presente scrittura privata sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi del DPR n. 131/1986, con spese a carico del richiedente.

Il presente contratto è regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di contrassegno



Servizio Tecnico

telematico che viene apposto su copia analogica del presente contratto.

**Articolo 13 – Ulteriori clausole**

Il Professionista si impegna a mantenere il più stretto riserbo sui contenuti del presente Contratto e su ogni informazione di natura non altrimenti accessibile al pubblico relativa al Committente e/o alla realizzazione dell'Opera che gli pervenga nello svolgimento dell'incarico. Tale obbligo è assunto anche per conto dei dipendenti del Professionista.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Contratto, è fatta tenendo conto delle finalità del Contratto stesso; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

Resta inteso tra le parti che a seguito di annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dell'incarico, il presente Contratto potrà essere risolto mediante semplice lettera raccomandata AR da inviarsi dal Committente al Professionista. In tal caso il Professionista nulla potrà pretendere dal Committente a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento di ricevimento della lettera raccomandata.

**Articolo 14 – Comunicazioni**

Per ogni comunicazione relativa al presente Contratto le parti indicano i seguenti recapiti:

---

**Articolo 15 – Controversie**

Per ogni controversia concernente il presente Contratto o comunque connessa allo stesso - comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione – è competente il Tribunale Civile di Padova. L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l'Appaltatore dall'obbligo di proseguire le prestazioni contrattuali. Ogni sospensione sarà, pertanto, ritenuta illegittima.

**Articolo 16 - Codice etico e modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/01**

Il Professionista dichiara di:

- osservare il Protocollo di Legalità allegato alla documentazione di gara;



## Servizio Tecnico

- rispettare per se' e per i suoi dipendenti i precetti di cui al D.P.R. n. 62 del 2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Oncologico Veneto IRCCS approvato con deliberazione del Direttore Generale a pena di risoluzione del presente contratto;
- si obbliga a rispettare le prescrizioni in essi contenute e ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

L'inosservanza da parte del Professionista di tali obblighi è considerata dall'Istituto Oncologico Veneto IRCCS grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1662 c.c. e legittimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.

### **Articolo 17 – Consenso al trattamento dei dati personali**

L'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS come sopra rappresentata, ai sensi dell'art.11 del D.Lgs. 196/03, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia.

Titolare del trattamento è L'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del Direttore Generale, informa l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati raccolti in occasione della stipula del contratto in oggetto sono trattati per i seguenti scopi:

- adempimenti e obblighi di natura amministrativa e contabile;
- tenuta dell'albo dei fornitori;
- verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- richiesta di consulenza legale o fiscale;
- attività di tutela in sede stragiudiziale e giurisdizionale.

I dati sono trattati sia con l'ausilio di strumenti informatici che su supporto cartaceo, con logiche strettamente correlate agli scopi sopra riportati e, comunque, finalizzate a consentire l'accesso e l'utilizzo degli stessi ai soli operatori autorizzati.

I dati possono essere comunicati, nei casi espressamente previsti da leggi o regolamenti e nei limiti della pertinenza ai seguenti soggetti:

- alla Regione Veneto,
- ai competenti Ministeri,



REGIONE DEL VENETO  
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO



REGIONE DEL VENETO

Servizio Tecnico

- al Collegio Sindacale,
- a eventuali consulenti legali e tributari.

L'Istituto informa, inoltre, che in qualità di interessato al trattamento, l'Appaltatore può in qualsiasi momento esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. 196/2003 – tra i quali: accedere ai propri dati, richiederne la modifica o la cancellazione, opporsi in tutto o in parte al loro utilizzo per motivi legittimi – presentando apposita istanza al responsabile del trattamento dei dati, nella persona del Direttore della UOC gestione gare e contratti di area tecnica.

**Articolo 18 – Clausola finale**

Il presente atto, su carta resa legale, si compone di n. \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) fasciate.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Padova, li \_\_\_\_\_

**Istituto Oncologico Veneto - IRCCS**

**Il Dirigente UO** \_\_\_\_\_

**Ing,** \_\_\_\_\_

**Il Professionista**

\_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile il Professionista approva specificamente per iscritto gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

**Il Professionista**

\_\_\_\_\_

*Copia cartacea conforme ad atto originale ai sensi dell'art. 23 comma 2 D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005.*